Determinazione dirigenziale 21 aprile 2020, n. A00414 (Procedura di affidamento, ex artt. 55, co. 24 della l. 449/1997 e 63, co. 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, di servizi informativi e giornalistici a mezzo di agenzie di stampa per un periodo di 12 mesi.)

RISCONTRO A RICHIESTA DI CHIARIMENTI PERVENUTA GIOVEDÌ 23 APRILE 2020:

1) i valori economici suddivisi per fasce espressi alla fine dell'art. 3 del disciplinare sono da intendersi quale "base d'asta" per ogni affidamento in base al quale stilare la proposta economica dei servizi?

R1: Il capitolo 3 del disciplinare prevede 3 (tre) fasce di affidamento, ossia a), b), e c), a ognuna delle quali corrispondono "pacchetti di servizi" e importi omogenei. Per ciascuna fascia si provvede a effettuare due distinti affidamenti, previo svolgimento delle relative procedure negoziate.

A titolo esemplificativo:
per la fascia a) due distinti affidamenti, ciascuno per un importo massimo di 180.000,00 euro e un determinato "pacchetto di servizi" (notiziario quotidiano generale e notiziario quotidiano regionale nonché archivio degli stessi e notiziari specialistici ed eventuali altri servizi/prestazioni).

::::::

Fatto salvo quanto precisato, coerentemente con quanto chiarito rispetto al quesito sub 2), la risposta al quesito formulato non può che essere affermativa e quindi è consentito all'agenzia che abbia manifestato il proprio interesse (proposta) in forma individuale per una fascia di affidamento, manifestare lo stesso anche in forma di raggruppamento temporaneo/consorzio per un'altra fascia.

::::::

La manifestazione, in tal caso, contiene l'impegno che, nella ipotesi di eventuale avvio della negoziazione e successivo affidamento da parte dell'Amministrazione, i rappresentanti legali delle agenzie mandanti conferiscono al rappresentante legale dell'agenzia mandataria un mandato collettivo speciale con rappresentanza, in base al quale il medesimo stipula anche il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

b) in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio da costituirsi, fermi restando ovviamente le operazioni, le modalità e i termini di cui alla lettera a), la manifestazione stessa è sottoscritta dai rappresentanti legali di tutte le agenzie di stampa del costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio e, parimenti, contiene l'impegno che, nella ipotesi di eventuale avvio della negoziazione e successivo affidamento da parte dell'Amministrazione, essi conferiscono al rappresentante legale dell'agenzia indicata come mandataria un mandato collettivo speciale con rappresentanza, in base al quale il medesimo stipula anche il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Nell'ipotesi di cui alla presente lettera b), la soluzione alternativa a quanto prima chiarito è la seguente:
le operazioni di cui alla lettera a) sono svolte dal rappresentante legale dell'agenzia di stampa indicata come mandataria. In tal caso, il medesimo, in sede di invio della manifestazione entro il previsto termine ultimo delle ore 20:00 di venerdì 15 maggio 2020, allega alla stessa anche la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà di cui al capitolo 5, punto 1) del disciplinare, predisposta, firmata digitalmente e marcata temporalmente dal rappresentate legale della/e altra/e agenzia/e interessata/e (eventuali future mandanti), sempre entro le ore 12:00 di lunedì 11 maggio 2020. Anche in tal caso, le dichiarazioni devono indicare l'impegno che, nella ipotesi di eventuale avvio della negoziazione e successivo affidamento da parte dell'Amministrazione, essi conferiscono al rappresentante legale dell'agenzia indicata come mandataria un mandato collettivo speciale con rappresentanza, in base al quale il medesimo stipula anche il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

::::::

RISCONTRO A RICHIESTA DI CHIARIMENTI PERVENUTA VENERDÌ 24 APRILE 2020

1) Con riferimento all'art 3 del Disciplinare "Contenuti dei servizi informativi e giornalistici", chiedete:

m) eventuale presenza fisica di almeno un operatore durante lo svolgimento in sede delle sedute di organi istituzionali;

SI CHIEDE:
per "operatore" si intende un giornalista oppure anche altre figure professionali? (es. videomaker)

R1.1: Per "*operatore*", non essendo precisato il profilo professionale dello stesso, si intende la figura professionale di cui l'agenzia di stampa eventualmente assicura la presenza presso la sede del Consiglio regionale in ragione del relativo servizio e che, pertanto, valuta come più idonea all'esecuzione a regola d'arte del servizio stesso. Sarà poi successivamente l'oggetto del contratto o gli atti di negoziazione a cui lo stesso rinvierà, che semmai disciplineranno il tutto.

……

n) fornitura, a qualsiasi titolo, di dotazioni tecniche strumentali;

SI CHIEDE:
visto che tutti gli apparati sono forniti dalla società che Vi fornisce il Concentratore, ci confermate che da parte dell'agenzia non è prevista alcuna fornitura di hardware o software?

R1.2: Posto che il "concentratore di notizie" è fornito da un operatore economico aggiudicatario di un altro servizio, non c'è nulla da confermare. La previsione di cui alla richiamata lettera n), infatti, coerentemente con quanto previsto dalla decisione dell'Ufficio di presidenza 3 luglio 2013, n. 2 (riportata nella premessa della determinazione dirigenziale n. A00414/2020, a cui si rinvia espressamente nello stesso capitolo 3 del disciplinare e, implicitamente, nella lettera b) di cui al capitolo 6 dello stesso), si riferisce alle eventuali risorse tecnologiche/dotazioni tecniche strumentali ivi genericamente indicate (antenne paraboliche, attrezzature hardware, pc server/scheda DVB e quant'altro necessario) che l'agenzia di stampa proponente ritenesse utile offrire a qualsiasi titolo, in un'ottica di miglioramento della qualità dei servizi proposti, anche in termini di accessibilità agli stessi.

……

o) altre prestazioni.

SI CHIEDE:
cosa si intende per "altre prestazioni"

R1.3: Vale la stessa considerazione già sviluppata (**R1.1**) con riferimento al primo quesito: laddove non c'è una espressa precisazione o rinvio a quanto altrove previsto, si rimette all'apprezzamento dell'agenzia di stampa proponente. Peraltro, proprio nel richiamato capitolo 3 del disciplinare, si afferma chiaramente che, rispetto al soddisfacimento del fabbisogno informativo e comunicazionale nello stesso riportato, "*tutto quanto non espressamente previsto come necessario nei "pacchetti di servizi" di seguito riportati può essere proposto dall*e" agenzie di stampa "*in base alla propria valutazione in sede di manifestazione di interesse ovvero richiesto dall'Amministrazione in fase di negoziazione*".

::::::

R2: Significa esattamente quello che vi è scritto ovverosia che devono essere erogate non meno di n. 80 (ottanta) licenze per esso e deve essere assicurata almeno una delle "*dimensioni minime*", con le parole "*rispettivamente*" e "*in alternativa*" da intendersi secondo la loro corrente accezione.

A titolo esemplificativo, una "dimensione minima" possibile per il notiziario quotidiano generale è quella che prevede:

– diffusione **7 giorni su 7**, per un minimo di **15 ore** di trasmissione al giorno e con una media di almeno **1.000 lanci** giornalieri, di cui almeno **700** relativi a fatti e avvenimenti nazionali;

oppure, tra le possibili "dimensioni minime" alternative a quella precedente,

– diffusione **5 giorni su 7**, per un minimo di **12 ore** di trasmissione al giorno e con una media di almeno **200 lanci** giornalieri, di cui almeno **160** relativi a fatti e avvenimenti nazionali.

Sembrerebbe ultroneo sottolineare come la scelta, che vale secondo lo stesso ragionamento anche per il notiziario quotidiano regionale, dipenda dall'agenzia di stampa proponente, cosi come parrebbe di immediata lettura il fatto che ciascuna agenzia proponente, a termini del capitolo 3 del disciplinare, fermo "*restando il rispetto delle condizioni essenziali prima esposte (in termini di numero minimo di licenze, numero minimo medio di lanci giornalieri e numero minimo di ore di trasmissione al giorno)*" riguardo alla dimensione minima prescelta per il notiziario quotidiano generale e/o regionale, abbia anche "*la possibilità di combinare*" le stesse dimensioni minime e *"di integrare, in sede di manifestazione di interesse, tali servizi/prestazioni con altri non previsti come necessari*".

::::::

trova il suo fondamento in un principio chiave affermato dalla richiamata legislazione statale in materia, che consiste nell'esigenza di garantire agli enti pubblici dalla stessa previsti e ai cittadini, in ragione di un interesse pubblico sempre concreto e attuale, una completa informazione attraverso la più ampia pluralità delle fonti e, in tal modo, ai primi anche una vasta e distinta facoltà di comunicazione.
Di qui la previsione di procedure negoziate che, ispirandosi a tale principio relativamente al soddisfacimento del fabbisogno informativo e comunicazionale del Consiglio regionale, ammettono secondo quanto previsto nel capitolo 6 del disciplinare:

— che "*La scelta delle agenzie di stampa con cui avviare la negoziazione è effettuata dall'Amministrazione sulla base di una unilaterale e discrezionale valutazione in ordine alla migliore idoneità delle proposte presentate ….*";
— delle valutazioni che, sia pure svolte sulla base dei requisiti/criteri e degli elementi previsti nel disciplinare, "*non afferiscono a un confronto competitivo/concorrenziale tra le agenzie di stampa interessate, non costituendo quella regolamentata dal presente disciplinare né un'offerta al pubblico (ex art. 1336 cod. civ.), né una procedura di affidamento di tipo concorsuale o paraconcorsuale per le quali, diversamente, sono previste graduatorie o classificazioni di merito.*".

Ciò premesso, la possibilità formulata di affidamento di servizi relative a fasce diverse non è di per sé esclusa.

::::::

7) Per quanto riguarda il seguente punto* (copi/incollo da Disciplinare)

SI CHIEDE CONFERMA che oggetto della valutazione sia solo il numero delle licenze offerte, e non la restante parte, poiché non sono "strutture" fornite dall'agenzia ma da società Terza *b) numero di licenze offerte, la connessa interoperabilità informatica/telematica e le eventuali risorse tecnologiche/dotazioni tecniche strumentali offerte a qualsiasi titolo (antenne paraboliche, attrezzature hardware, pc server/scheda DVB e quant'altro necessario)

R7: Per tale quesito vale quanto già chiarito (**R.1.2**) per il corrispondente quesito di cui al punto n. 1), relativo al concentratore di notizie.
Tutto quanto previsto nella lettera b) del capitolo 6 costituisce elemento di valutazione rispetto al parametro 1) di cui al capitolo stesso.

::::::

10) al punto n) dell'art. 5 del disciplinare, cosa si intende per "le risorse tecniche e strumentali impiegate"? Cosa bisogna indicare?

R10: per "risorse tecniche e strumentali" si intende quanto previsto con tale locuzione in ambito aziendalistico (ad es. sedi, infrastrutture tecnologiche, attrezzature) e che, normalmente, viene riportato nel *curriculum* dell'azienda. Si chiede, quindi, una sommaria descrizione delle risorse di tale natura funzionali alla produzione dei servizi proposti.

Il RUP
Massimo Messale